

**Testo dello Statuto in vigore**

**CAPO 1**

**Finalità, sede e patrimonio**

1 – E' costituita una Associazione culturale di carattere scientifico senza fini di lucro denominata Associazione Italiana di Sociologia, con lo scopo di:

- a) promuovere gli studi sociologici in Italia;
- b) promuovere gli interessi culturali e professionali dei suoi membri;
- c) favorire la costituzione ed il coordinamento di strutture istituzionali necessarie per la ricerca sociologica;
- d) promuovere la formazione universitaria e post-universitaria degli studiosi di discipline sociologiche;
- e) incoraggiare l'incontro e la cooperazione tra questi studiosi, in particolare con l'organizzazione periodica di convegni a carattere nazionale e internazionale;
- f) esprimere un codice deontologico della ricerca scientifica in sociologia e curarne l'osservanza.

2 L'Associazione istituisce rapporti con Associazioni nazionali ed estere e con Associazioni internazionali

**A I S**

**Associazione Italiana di Sociologia**

**Bozza del nuovo Statuto**

Approvata dal Consiglio Direttivo nella seduta del..... e sottoposta al voto postale per via telematica a partire dal..... Sarà approvata se entro il..... avrà risposto la maggioranza degli aventi diritto e i due terzi di loro l'avranno approvata.

**I**

**Finalità, sede e patrimonio**

Art. 1 – L'Associazione Italiana di Sociologia (AIS) persegue i seguenti scopi statutari:

- promuove e valorizza, in Italia e all'estero, la ricerca sociologica, l'insegnamento delle discipline sociologiche nelle università e in ogni altro luogo, impresa o istituzione, e la professione del sociologo;
- promuove e valorizza la internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi acquisiti e acquisibili dalle discipline sociologiche;
- promuove e valorizza le tradizioni sociologiche come insiemi di saperi umanistici e scientifici finalizzati a incontrarsi con i saperi delle altre scienze sociali;

<p>che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.</p> <p>3 La sede legale dell'Associazione è in Roma. Il domicilio fiscale è presso il Dipartimento o Istituto cui afferisce il segretario in carica e viene comunicato ai soci entro i sei mesi successivi alla nomina dello stesso.</p> <p>4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell'Associazione; da donazioni e contributi pubblici e privati.</p> <p>5 L'Associazione durante la sua vita non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.</p> <p>6 In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi previsti dalla disciplina che regola gli enti non commerciali e salvo diversa destinazione che sia imposta dalla medesima disciplina.</p> <p>7 Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- promuove e valorizza l'incontro e lo scambio della pluralità degli orientamenti epistemologici e dei paradigmi scientifici;</li> <li>- promuove e valorizza il sapere sociologico applicato alla vita delle comunità e delle loro istituzioni politiche, sociali e culturali.</li> </ul> <p>Art. 2 – Nel perseguire gli scopi di cui all'art. 1 l'AIS svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuove gli interessi scientifici, culturali e professionali dei soci;</li> <li>- favorisce la costituzione, la diffusione e il coordinamento di istituzioni, comitati, gruppi di lavoro utili allo sviluppo della ricerca sociologica;</li> <li>- promuove e valorizza la formazione universitaria e post-universitaria nelle discipline sociologiche;</li> <li>- promuove e cura pubblicazioni editoriali scientifiche;</li> <li>- promuove e organizza incontri e conferenze, seminari e convegni, a carattere locale, nazionale e internazionale;</li> <li>- promuove e tutela l'osservanza delle norme di deontologia professionale da parte dei propri soci.</li> </ul> <p>Art. 3 – L'AIS è un'associazione scientifico-culturale senza fini di lucro e regolata in base alla vigente normativa.</p> <p>Art. 4 – L'AIS istituisce e promuove rapporti con Società e Associazioni nazionali e internazionali che si propongono fini analoghi o che operano nello stesso campo.</p> <p>Art. 5 – La sede legale e gli uffici centrali dell'AIS sono a Roma.</p> <p>Art. 6 – Le entrate patrimoniali dell'AIS sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi annuali dei soci;</li> <li>- proventi di iniziative, anche editoriali,</li> </ul>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>CAPO II</b> <b>Soci</b></p> <p>8 Sono soci dell'Associazione:</p> <p>a) i membri ordinari individuali: di diritto o cooptati;  b) i membri ordinari collettivi: di diritto o cooptati;  c) i membri corrispondenti individuali;  d) i membri sostenitori individuali e collettivi.</p> <p>a) Sono membri ordinari individuali di diritto, a domanda, tutti i docenti di ruolo di materie sociologiche delle università italiane.  Sono membri ordinari individuali cooptati gli studiosi di materie sociologiche non inseriti nell'ambito accademico, i dottori di ricerca in materie sociologiche, i titolari di borse o contratti o assegni di ricerca o insegnamento in materie sociologiche nelle università limitatamente al periodo di godimento, i professori a contratto sostitutivo di corso ufficiale in materia sociologica, nonché accademici inquadrati in discipline non sociologiche, che vengano ammessi su invito del Consiglio direttivo o su proposta delle Sezioni.</p> <p>b) Sono membri ordinari collettivi di diritto i Dipartimenti e gli Istituti universitari cui afferiscono discipline sociologiche.  Sono membri ordinari collettivi cooptati gli Istituti e gli Enti di ricerca che ne facciano domanda e siano ritenuti idonei.</p>	<p>dell'AIS;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- donazioni e contributi pubblici e privati.</li> </ul> <p>Art. 7 – L'AIS non distribuisce, né in modo diretto né indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.</p> <p>Art. 8 – In caso di scioglimento dell'AIS, per qualunque causa, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altra società o associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità.</p> <p>Art. 9 – Le quote o i contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono rimborsabili a nessun titolo.</p> <p style="text-align: center;"><b>II</b> <b>Soci</b></p> <p>Art. 10 – I soci dell'AIS sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuali</li> <li>- collettivi;</li> <li>- sostenitori;</li> <li>- aggregati;</li> <li>- cooptati;</li> <li>- onorari.</li> </ul> <p>Art. 11 – I soci individuali sono: tutti i docenti ed i ricercatori in ruolo o collocati a riposo, titolari, o ex titolari, di insegnamenti in materie sociologiche. La qualifica di socio si perde solo con le dimissioni, il venir meno del pagamento delle quote sociali oppure per indegnità accertata dal Collegio dei Probiviri.  Sono di diritto soci individuali tutti i past president dell'associazione per i quali è prevista l'esenzione del pagamento delle quote sociali.</p> <p>Art. 12 – I soci collettivi sono:</p> <p>a) i Dipartimenti e gli Istituti universitari, italiani o esteri, cui afferiscono discipline</p>
--	--

<p>c) Sono membri corrispondenti individuali a domanda gli studenti dei corsi di dottorato in materie sociologiche fino al conseguimento del titolo</p> <p>d) Sono membri sostenitori individuali e collettivi le persone fisiche o giuridiche che danno un contributo finanziario alla vita dell'Associazione.</p> <p>I criteri e le modalità di ammissione dei soci di ciascuna categoria sono stabiliti dal Regolamento. Solo i soci individuali ordinari godono dell'elettorato attivo e passivo; il passaggio fuori ruolo o il pensionamento non modificano la posizione di socio individuale ordinario.</p> <p>I soci corrispondenti hanno diritto di voto limitatamente alle elezioni degli organi delle sezioni di appartenenza con le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento.</p> <p>I soci sostenitori non hanno elettorato attivo né passivo.</p> <p>9 I Soci non saranno ammessi a partecipazione alle attività dell'Associazione se non in regola con il pagamento delle quote annuali stabilite per la rispettiva categoria.</p> <p>10 Si perde la qualità di socio per dimissioni, per decadenza o per esclusione. E' escluso dall'Associazione, su deliberazione del Consiglio direttivo adottata con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, il socio che svolga attività in contrasto con gli scopi sociali o che si sia reso colpevole di indegnità. Avverso la deliberazione di esclusione è ammesso in corso all'Assemblea</p>	<p>sociologiche;</p> <p>b) Dipartimenti, Istituti, Enti di ricerca, Imprese e Istituzioni che ne facciano domanda e siano ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.</p> <p>I soci ordinari collettivi partecipano a tutte le attività sociali tramite un loro rappresentante regolarmente nominato a tale scopo, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 13 – I soci sostenitori possono essere individuali o collettivi: sono le persone fisiche o giuridiche che danno un contributo finanziario all’AIS, accettato dal Consiglio Direttivo, anche mediante apposite convenzioni pluriennali. I soci sostenitori partecipano a tutte le attività sociali mediante un loro rappresentante regolarmente nominato a tale scopo, la cui nomina sia pervenuta al Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 14 – I soci aggregati individuali sono tutti gli studiosi di materie sociologiche non inseriti stabilmente nell’ambito accademico, ovvero coloro che sono iscritti ad un corso o ad una scuola di dottorato in materie sociologiche o affini, che siano in possesso del titolo di dottore di ricerca in materie sociologiche o affini, i titolari di borse o assegni di ricerca o contratti di insegnamento in materie sociologiche o affini nelle università, o i professori a contratto sostitutivo di un corso ufficiale in materie sociologiche o affini.</p> <p>Art. 15 – I soci cooptati sono docenti universitari o ricercatori inquadrati in discipline non sociologiche, o professionisti che abbiano maturato interessi di ricerca in area sociologica. I soci cooptati devono essere presentati da un socio individuale e vengono ammessi all’Associazione attraverso decisione del Consiglio Direttivo dell’AIS. Essi partecipano a tutte le attività della associazione e non costituiscono elettorato passivo o attivo.</p> <p>Art. 16 – I soci onorari individuali sono cittadini italiani o stranieri che il Consiglio Direttivo riconosce come particolarmente encomiabili per le attività da loro svolte in favore della disciplina o, più specificamente, in favore dell’AIS. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.</p>
---	---

**CAPO III**  
Organi dell'Associazione

11 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) il Segretario;
- e) le Sezioni;
- f) la Consulta della ricerca.

12 L'Assemblea è costituita da tutti i soci individuali ordinari (di diritto o cooptati) e sostenitori, secondo quanto previsto dal Regolamento.

Partecipano all'assemblea i soci corrispondenti con esclusione dal diritto di voto per le elezioni del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente e per le modifiche dello Statuto.

Ogni socio collettivo, di diritto, cooptato o sostenitore, può nominare un suo rappresentante.

L'Assemblea:

- definisce le linee generali di attività dell'Associazione;
- elegge il Consiglio direttivo;
- funge da istanza di appello e di controllo delle linee di politica culturale del Consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
- è convocata su delibera del Consiglio direttivo o su richiesta della Consulta della ricerca;
- è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto, salvo diverse previsioni del presente statuto;
- delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

13 Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da altri nove membri.

Il presidente ed il vicepresidente sono eletti dai soci

Art. 17 – Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

**III**  
Organi dell' AIS

Art. 18 - Gli Organi dell' AIS sono i seguenti:

- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Presidente della Consulta della Ricerca;
- Consulta della Ricerca (di cui al Capo IV);
- Collegio dei Probiviri;
- Sezioni (di cui al Capo IV).

Art. 19 – L'Assemblea dell' AIS è costituita da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Socio collettivo dovrà nominare un suo rappresentante in Assemblea.

Art. 20 - Per l'elezione alla carica di Presidente e del Vice Presidente sono eleggibili solo i Soci individuali che siano, ovvero lo siano stati, professori ordinari di discipline sociologiche nelle università italiane. I soci aggregati votano unicamente per il proprio rappresentante in Consiglio Direttivo.

Art. 21 – **L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria, ogni tre anni dal Presidente che ne firma l'Ordine del giorno su mandato del Consiglio Direttivo. Tale data coincide con la convocazione da parte del Direttivo di un Convegno Scientifico il cui tema è indicato dalla Consulta della Ricerca, sentito il parere del Consiglio Direttivo.**

<p>ordinari individuali a maggioranza assoluta dei votanti, con voto segreto. I restanti 9 membri sono eletti con voto segreto, limitato ad una sola preferenza, dai soci ordinari individuali. Risultano eletti i più votati.</p> <p>14 Il Consiglio direttivo formula gli indirizzi dell'attività dell'Associazione ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale. Esso inoltre approva la costituzione delle Sezioni e decide il loro scioglimento nei casi e secondo le modalità previsti dallo statuto e dal Regolamento. Con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nomina il Segretario tra i suoi componenti;</li> <li>b) delibera i propri regolamenti interni e ratifica i regolamenti delle Sezioni, controllandone la conformità con lo spirito e lo statuto dell'Associazione;</li> <li>e) formula proposte di modifica dello statuto e modifiche del regolamento;</li> <li>d) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno fiscale precedente e entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo. Essi sono tempestivamente inviati dal segretario ai coordinatori delle Sezioni per pubblicità tra i soci. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo si riterranno approvati qualora nessuno dei soci sollevi obiezioni motivate entro trenta giorni dalla comunicazione;</li> <li>e) controlla l'osservanza del codice deontologico espresso dall'Associazione;</li> <li>f) procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e alla formulazione del relativo O.d.g. dedicato ai problemi associativi e al ruolo della sociologia nella società italiana;</li> <li>g) promuove le iniziative atte ad affermare e difendere gli interessi dell'Associazione;</li> <li>h) si adopera per realizzare uno stretto collegamento con i rappresentanti dei sociologi negli organismi istituzionali;</li> <li>i) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci, controllandone le qualifiche e ratificando, nei casi previsti, le proposte di competenza delle Sezioni, in conformità con quanto previsto dal Regolamento;</li> <li>l) esprime pareri e formula proposte ove richiesto da organi istituzionali;</li> <li>m) delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;</li> <li>n) organizza, sentita la Consulta della Ricerca, convegni scientifici nazionali ed internazionali.</li> </ul> <p>Il Consiglio direttivo può delegare i suoi membri a compiere specifici atti, conferendo i poteri ad hoc.</p>	<p>L'Assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria, dal Direttivo o su richiesta motivata della Consulta della Ricerca o di 1/5 dei soci. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza (o con la giustificata assenza) di almeno un terzo dei soci.</p> <p>Art. 22 – L'Assemblea approva il consuntivo triennale e definisce il programma generale dell'AIS; inoltre elegge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Consiglio Direttivo;</li> <li>- il Presidente e il Vice Presidente.</li> </ul> <p>L'Assemblea inoltre delibera su qualsiasi altro argomento di interesse societario a maggioranza assoluta dei partecipanti.</p> <p>Art. 23 – Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri: un Presidente, un Vice Presidente, il Presidente della Consulta della Ricerca e sei membri. Presidente, Vice Presidente e 5 membri vengono eletti dalla Assemblea. Un ulteriore membro è rappresentante dei soci aggregati e il Presidente della Consulta della Ricerca viene eletto dalla consulta stessa. Tutte le candidature vengono annunciate almeno due mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea; ogni candidatura deve essere presentata da almeno dieci Soci individuali ordinari. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.</p> <p>Art. 24 – Nel caso di mancata presentazione delle candidature, per la composizione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri definiti all'art. 23, escludendo quelle a Presidente della Consulta della Ricerca e a componente espresso dai soci aggregati, il Direttivo rimane in vigore con la funzione di indire un nuovo termine per la presentazione delle candidature e nuove elezioni entro i successivi quattro mesi.</p> <p>Art. 25 – Nel caso di mancata presentazione delle candidature a Presidente della Consulta della Ricerca e a Componente espresso dai Soci aggregati, ovvero di una delle due, il nuovo Direttivo entra in funzione per come previsto e deve indire, entro due</p>
--	--

<p>15 Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal suo Vice Presidente, e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento.</p> <p>Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Salva diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.</p> <p>16 Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente del CNR e del CUN o di organi analoghi. In caso di incompatibilità sopravvenuta la decadenza è automatica. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del Presidente e del Vice Presidente si procede ad una nuova elezione; in caso di dimissioni o decadenza degli altri membri, subentrano i primi fra i non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, subentra nel suo ruolo il Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza), il Consiglio Direttivo reintegrato provvede a sostituirlo con uno dei propri membri eleggendolo con votazione a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Nel subentro dei non eletti in Consiglio direttivo restano validi i criteri definiti dall'art. 13.</p> <p>17 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ed esegue i deliberati dei suoi organi collegiali. Il Vice Presidente supplisce il presidente in caso di suo impedimento, svolge i compiti a lui delegati dal Presidente, convoca e presiede la Consulta della Ricerca.</p> <p>18 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei componenti. Il Segretario dirige l'ufficio di segreteria, in particolare tiene gli elenchi dei soci e assicura a tutti i soci informazioni esaurienti e continuative sulle materie di interesse comune; svolge funzioni di tesoriere e gestisce la contabilità dell'Associazione; nell'ambito dell'esercizio di questa funzione ha la facoltà di organizzare l'ufficio di segreteria, di aprire e chiudere conti correnti, incassare le quote associative e tutti i pagamenti e i contributi di terzi, procedere ai pagamenti di quanto dovuto da parte dell'Associazione; istruisce i lavori di tutti gli organi dell'Associazione; predisporre bilanci e collabora con il Comitato organizzativo locale e nazionale in occasione dei convegni regionali e locali; redige i</p>	<p>mesi, un nuovo termine per la presentazione delle candidature a suddette cariche e per le rispettive elezioni.</p> <p>Art. 26 - Il Consiglio Direttivo formula gli indirizzi dell'attività dell'AIS ed elabora proposte relative alle iniziative di interesse generale. Esso inoltre approva la costituzione delle Sezioni e decide il loro scioglimento nei casi e secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.</p> <p>Il Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- delibera i propri regolamenti interni e ratifica i regolamenti delle Sezioni, controllandone la conformità allo Statuto dell'Associazione;</li> <li>- formula proposte di modifica dello statuto e attua le conseguenti modifiche del regolamento;</li> <li>- approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi; rispettivamente entro il 31 dicembre dell'anno fiscale precedente e entro il 31 marzo dell'anno fiscale successivo;</li> <li>- fissa l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria triennale e formula, sentita la Consulta della Ricerca, il tema o i temi del Congresso scientifico triennale;</li> <li>- si attiva per realizzare un efficace collegamento con i rappresentanti dei sociologi negli organismi istituzionali;</li> <li>- delibera sulla richiesta di ammissione di nuovi soci;</li> <li>- esprime pareri e formula proposte, ove richiesto da organi istituzionali;</li> <li>- delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata;</li> <li>- organizza, sentita la Consulta della Ricerca, convegni scientifici nazionali ed internazionali.</li> </ul> <p>Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi membri a compiere specifici atti, conferendo poteri ad hoc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- promuove e svolge ogni altra iniziativa allo scopo di realizzare gli scopi e le attività previste agli art. 1 e 2 di questo Statuto.</li> </ul> <p>Art. 27 – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'AIS o dal Primo Vice Presidente e procede secondo le norme stabilite nel Regolamento. Le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Salva diversa previsione, il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.</p> <p>Art. 28 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nessun membro è eleggibile per un terzo mandato consecutivo. La carica di componente del Consiglio direttivo è incompatibile con quella di componente</p>
--	---

<p>verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e li sottopone all'approvazione dei suoi componenti. Al fine di garantire la continuità organizzativa dell'Associazione, nelle more del rinnovo delle cariche sociali, il segretario uscente resta in carica a tutti gli effetti fino alla nomina del nuovo segretario.</p>	<p>del CNR e del CUN o di organi analoghi. In caso di incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è automatica. In caso di dimissioni e decadenza contestuale del Presidente, del Vice Presidente e del Presidente della consulta della ricerca si procede ad una nuova elezione; in caso di dimissioni o decadenza degli altri membri, subentrano i primi fra i non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, subentra nel suo ruolo il Vice Presidente ed entra nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza del Vice Presidente (o di suo subentro alla Presidenza), il Consiglio Direttivo reintegrato provvede a sostituirlo con uno dei propri membri eleggendolo con votazione a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti. Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente della Consulta si procede a nuova elezione da parte della Consulta della Ricerca.</p> <p>Art. 29 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’AIS. Può delegare al vice presidente o ad altri membri del Direttivo singoli atti. Il Presidente nomina un consulente amministrativo di fiducia per tutta la durata del suo mandato.</p> <p>Art. 30 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del medesimo; è delegato permanente ai rapporti istituzionali a livello nazionale, regionale e locale.</p> <p>Art. 31 – Il Presidente della Consulta della ricerca convoca e presiede la Consulta della Ricerca.</p> <p>Art. 32 – Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre soci accademici nominati dai past president. La carica di membro del collegio dei probiviri dura sei anni. Il collegio si riunisce ogni qualvolta si riveli necessario e comunque su richiesta motivata da parte del Direttivo o dei singoli soci. Sovrintende al buon andamento della vita dell’AIS e si assicura che le iniziative e le prese di posizione assunte dagli organi e dai singoli siano conformi allo Statuto. Possono intervenire nelle forme da loro ritenute più opportune al caso con lettere individuali o collettive, con colloqui privati o richiami ufficiali. Nei casi più gravi di infrazione dello Statuto possono comminare la sospensione cautelare per periodi limitati o espellere i responsabili di gravi mancanze (eventualmente anche ricorrendo all’autorità giudiziaria).</p>
---	---

**CAPO IV**  
**Le Sezioni**

19 L'attività scientifica e culturale dell'Associazione è affidata alle Sezioni.

20 Una Sezione viene costituita con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, su proposta di almeno 25 soci ordinari individuali di diritto, i quali si impegnino a scegliere la sezione stessa come sezione di voto.

Una volta costituite, le Sezioni sono aperte ai soci in regola che ne facciano domanda secondo le procedure fissate nel Regolamento. Si può appartenere a più Sezioni, ma non ricoprire cariche, né votare in più di una.

La Sezione elegge un Coordinatore, un Segretario e un Consiglio scientifico di non oltre 5 membri, osservando le procedure stabilite dal regolamento.

Una Sezione viene sciolta con delibera del Consiglio Direttivo:

- a) qualora vengano meno le ragioni scientifiche e culturali per le quali era sorta;
- b) nel caso in cui non sia possibile tenere, neppure in seconda convocazione, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche con un numero di aventi diritto al voto almeno pari a quindici;
- c) qualora per tre anni consecutivi i soci con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative dell'AIS e della sezione risultino essere meno di quindici;
- d) su proposta della Consulta della Ricerca. Il Coordinatore e il Segretario possono essere destituiti dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino gravi irregolarità nella gestione dei fondi ad essa assegnati.

Le Sezioni propongono la cooptazione di soci individuali e collettivi e di soci corrispondenti aventi le caratteristiche previste dallo Statuto e dal Regolamento e trasmettono tali proposte al Consiglio Direttivo per la prevista ratifica.

I soci corrispondenti partecipano alle elezioni degli organi della Sezione attraverso la nomina di loro rappresentanti fino ad un massimo di 5 nelle sezioni con non più di 40 soci e fino ad un massimo di 7 nel caso in cui le sezioni superino i 40 soci.

Il Coordinatore, il Segretario e i membri del Consiglio Scientifico delle Sezioni durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per un terzo mandato consecutivo.

21 Le Sezioni devono presentare alla Consulta della

**IV**

**Le Sezioni e la Consulta della Ricerca**

Art. 33 – Le Sezioni collaborano con il Consiglio Direttivo e tra loro per implementare l'attività scientifica e culturale dell'AIS, anche con proprie iniziative autonome; sia pure informandone sempre preventivamente il Consiglio Direttivo.

Art. 34 – Una Sezione viene costituita con delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere della Consulta della Ricerca, su proposta di almeno 25 soci ordinari individuali di diritto, i quali si impegnino a scegliere la sezione stessa come sezione di voto.

Art. 35. – I soci in regola con i pagamenti della quote sociali possono fare domanda di adesione ad una o più sezioni, secondo le procedure fissate nel Regolamento. È fatto divieto ai soci sia di ricoprire cariche che votare in più di una Sezione. Rappresentano elettorato attivo e passivo tutti i soci che hanno aderito alla Sezione come prima sezione di voto.

Art. 36 – Ogni Sezione elegge un Consiglio Scientifico composto da: un Coordinatore, un Segretario e 7 membri, di cui 6 eletti tra i soci individuali e 1 tra i soci aggregati, osservando le procedure stabilite dal Regolamento.

Art. 37 – Una Sezione viene sciolta con delibera del Consiglio Direttivo:

- qualora vengano meno le ragioni scientifiche e culturali per le quali era sorta;
- nel caso in cui non sia possibile tenere, neppure in seconda convocazione, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche con un numero di aventi diritto al voto almeno pari a quindici;
- qualora per tre anni consecutivi i soci con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative dell'AIS e della sezione risultino essere meno di quindici;
- su proposta della Consulta della Ricerca.

Il Coordinatore e il Segretario possono essere destituiti – sentito il Collegio dei Probiviri – dal Consiglio Direttivo qualora si verifichino gravi irregolarità nella gestione dei fondi ad essa assegnati.

Le Sezioni possono proporre soci collettivi e soci sostenitori e onorari aventi le caratteristiche previste dallo Statuto e dal Regolamento.

<p>Ricerca una relazione triennale sulle attività svolte. Le Sezioni possono organizzare ricerche, promuovere pubblicazioni, convegni internazionali, nazionali e locali e sono impegnate a contribuire ai convegni dell'Associazione, organizzandovi riunioni scientifiche. Le Sezioni organizzano le proprie attività con fondi derivanti dalle quote associative a loro intestate con altri fondi devoluti da terzi per le iniziative in oggetto.</p> <p>Il Coordinatore e il Segretario della Sezione saranno tenuti a fornire tempestivamente, e comunque in tempo utile per la predisposizione del conto consuntivo dell'anno fiscale a cui si riferisce la spesa, la documentazione delle spese sostenute sia con le quote associative della Sezione, sia con i contributi versati all'Associazione da terzi.</p> <p>22 Le Sezioni possono formulare proposte al Consiglio Direttivo perché intervenga su questioni di interesse comune all'Associazione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi.</p> <p>In nessun caso le Sezioni possono impegnare finanziariamente l'Associazione o comunque agire autonomamente in nome e per conto del legale rappresentante dell'Associazione.</p> <p>23 La Consulta della ricerca è costituita dai coordinatori in carica delle sezioni e da non più di cinque delegati dei soci collettivi (ordinari e cooptati).</p> <p>E' convocata almeno una volta l'anno dal Vice Presidente dell'Associazione, che la presiede.</p> <p>Propone al Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i temi e i programmi dei convegni scientifici dell'Associazione;</li> <li>- l'ammissione, in qualità di soci collettivi cooptati, di Enti di ricerca non accademici che si dichiarino pronti a versare un contributo finanziario annuo, nella misura e nelle forme stabilite dal regolamento, all'attività dell'Associazione.</li> </ul> <p>La Consulta della Ricerca può formulare, a maggioranza qualificata dei due terzi, proposte al Consiglio Direttivo perché intervenga su questioni di interesse comune all'associazione. Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi.</p> <p><b>CAPO V</b>  <b>Modifiche di statuto e regolamento</b></p> <p>24 Il presente statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea regolarmente convocata, purché costituita con</p>	<p>Il Coordinatore, il Segretario e i membri del Consiglio Scientifico delle Sezioni durano in carica 3 anni e non possono essere eletti per un terzo mandato consecutivo.</p> <p>Art. 38 – Le Sezioni devono presentare alla Consulta della Ricerca una relazione triennale sulle attività svolte.</p> <p>Le Sezioni possono organizzare ricerche, promuovere pubblicazioni, convegni internazionali, nazionali e locali e sono impegnate a contribuire ai convegni dell'Associazione, organizzandovi riunioni scientifiche. Le Sezioni organizzano le proprie attività con fondi derivanti dalle quote associative a loro intestate e con altri fondi devoluti da terzi per le iniziative in oggetto.</p> <p>Il Coordinatore e il Segretario della Sezione sono tenuti a fornire tempestivamente, e comunque in tempo utile per la predisposizione del conto consuntivo dell'anno fiscale a cui si riferisce la spesa, la documentazione delle spese sostenute sia con le quote associative della Sezione, sia con i contributi versati all'AIS da terzi.</p> <p>Art. 39 – Le Sezioni possono formulare proposte al Consiglio Direttivo perché intervenga su questioni di interesse comune. Il Consiglio Direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi.</p> <p>In nessun caso le Sezioni possono impegnare finanziariamente l'AIS o comunque agire autonomamente in nome e per conto del legale rappresentante dell'AIS.</p> <p>Art. 40 – La Consulta della ricerca è costituita dai coordinatori in carica delle Sezioni e da non più di cinque delegati dei soci collettivi.</p> <p>E' convocata almeno due volte l'anno dal suo Presidente. La Consulta della ricerca svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propone al Consiglio Direttivo i temi e i programmi dei convegni scientifici dell'Associazione;</li> <li>- Discute l'attività scientifica delle singole sezioni proponendo eventuali linee di coordinamento.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Modifiche di statuto e regolamento</b></p> <p>Art. 41 – Il presente statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea regolarmente convocata, purché costituita con almeno la metà degli aventi diritto.</p> <p>Proposte di modifica possono essere inserite</p>
---	---

<p>almeno la metà degli aventi diritto. Proposte di modifica possono essere inserite all'ordine del giorno durante i lavori dell'Assemblea con almeno 100 firme di soci ordinari rappresentativi di tutte le categorie. Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Direttivo debbono essere rese note espressamente per iscritto ai soci almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale. Il voto è valido se entro due mesi ha risposto la maggioranza degli aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i due terzi dei soci che hanno risposto.</p> <p>Le norme del presente statuto sono integrate da un Regolamento.</p> <p>Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed entra in vigore a partire dalla successiva seduta del Direttivo. Delle modifiche al regolamento viene data notizia entro un mese ai Coordinatori delle Sezioni e agli altri componenti della Consulta della Ricerca che possono inoltrare al Direttivo osservazioni e proposte di modifica. Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi dal loro ricevimento. Resta salva la possibilità per i soci di richiedere modifiche del regolamento seguendo le norme indicate nei precedenti commi.</p>	<p>all'ordine del giorno durante i lavori dell'Assemblea con almeno 100 firme di soci ordinari rappresentativi di tutte le categorie. Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Direttivo debbono essere rese note espressamente per iscritto ai soci almeno 30 giorni prima della riunione dell'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio direttivo può sottoporre proposte di modifiche a un voto postale anche per via telematica. Il voto è valido se entro due mesi ha risposto la maggioranza degli aventi diritto. Sono approvate le modifiche ratificate da almeno i due terzi dei soci che hanno risposto.</p> <p>Le norme del presente statuto sono integrate da un Regolamento.</p> <p>Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti ed entra in vigore a partire dalla successiva seduta del Direttivo. Delle modifiche al regolamento viene data notizia entro un mese ai Coordinatori delle Sezioni e agli altri componenti della Consulta della Ricerca che possono inoltrare al Direttivo osservazioni e proposte di modifica. Il Consiglio direttivo è tenuto a deliberare su tali proposte entro quattro mesi dal loro ricevimento. Resta salva la possibilità per i soci di richiedere modifiche del regolamento seguendo le norme indicate nei precedenti commi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO VI Norme transitorie</p> <p>25 Le quote associative annuali per tutte le categorie dei soci sono fissate dal Consiglio direttivo.</p> <p>Regolamento per l'ammissione di studiosi di materie sociologiche non inseriti nell'ambito accademico disciplinare</p> <p>Art. 1 Soci ordinari individuali cooptati e soci corrispondenti. Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci ordinari individuali cooptati gli studiosi di materie sociologiche non inseriti nell'ambito accademico, i dottori di ricerca in materie sociologiche, i titolari di borse o contratti o assegni di ricerca o insegnamento in materie sociologiche nelle università limitatamente al periodo di godimento, i professori a contratto sostitutivo di corso ufficiale in materia sociologica, nonché accademici inquadrati in discipline non sociologiche, che abbiano validamente contribuito, mediante la loro attività scientifica, allo sviluppo delle discipline</p>	<p style="text-align: center;">Norme transitorie</p> <p>Se le modifiche allo Statuto proposte saranno approvate, il Consiglio Direttivo deve provvedere, prima della prossima Assemblea, a integrare lo Statuto con il Regolamento conseguente. Detto Regolamento deve essere approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi.</p>

<p>sociologiche, nonché i soci ordinari di diritto che perdano tale qualifica a seguito del loro inquadramento in raggruppamenti disciplinari non sociologici.</p> <p>I soci cooptati su iniziativa del Consiglio Direttivo non possono superare la cifra totale di 20, computata includendo tutti i soci così cooptati dai precedenti Consigli Direttivi.</p> <p>Ogni Sezione può proporre la cooptazione nell'Associazione di studiosi inquadrati accademicamente in discipline affini, oppure di autori di pubblicazioni giudicate di adeguato livello scientifico su tematiche corrispondenti alle discipline incluse nei raggruppamenti sociologici. Il totale dei soci così proposti da ciascuna Sezione non può superare il 50% dei soci ordinari che indicano tale Sezione come sezione di voto; in ogni caso non può superare la cifra complessiva di 20 studiosi per ciascuna Sezione.</p> <p>Le Sezioni deliberano sulle richieste di adesione dei soci corrispondenti con le stesse modalità previste per l'ammissione dei soci cooptati.</p> <p>Per l'ammissione dei soci corrispondenti non esiste alcun limite di numero.</p> <p>Il Consiglio Scientifico della Sezione inoltra documentata proposta di cooptazione dei candidati al Consiglio Direttivo dell'Associazione che, accertata la presenza dei requisiti sopraelencati e la conformità allo Statuto e al Regolamento della procedura seguita, proclama l'ammissione dei candidati in qualità di soci individuali cooptati.</p> <p>Il Direttivo dell'Associazione determina annualmente le quote di iscrizione per i soci ordinari cooptati. Esse non potranno comunque essere inferiori a quelle previste per i soci individuali ordinari di diritto di categoria B. Ciascuna sezione indica nel proprio regolamento le modalità per l'eventuale integrazione del Consiglio Scientifico con soci ordinari cooptati ad essa afferenti.</p> <p>Art 2. Soci ordinari collettivi di diritto e cooptati. Sono membri ordinari collettivi di diritto i Dipartimenti e gli Istituti universitari cui afferiscono discipline sociologiche. La quota associativa annua è stabilita in Lit. 500.000 per gli Istituti e in Lit. 800.000 per i Dipartimenti.</p> <p>Sono membri ordinari collettivi cooptati gli Istituti e gli Enti di ricerca accademici e non accademici che ne facciano domanda e siano ritenuti idonei dalla Consulta della ricerca (cfr. art. 23). La quota associativa annua è stabilita in Lit. 800.000.</p> <p>L'ammissione in qualità di soci collettivi di diritto e cooptati è deliberata dal Consiglio direttivo con i due terzi dei partecipanti.</p> <p>Art. 3 Soci sostenitori individuali e collettivi. Sono soci sostenitori individuali e collettivi le persone fisiche e gli Enti che, previa accettazione da</p>	
---	--

<p>parte del Consiglio direttivo, concorrano alla vita dell'Associazione con un contributo finanziario annuo. Per i soci sostenitori individuali la quota minima è fissata in Lit. 500.000; per i soci sostenitori collettivi la quota minima è fissata in Lit. 800.000.</p> <p>Ogni socio sostenitore collettivo ha diritto di designare un proprio rappresentante nell'Assemblea dei soci senza però elettorato attivo e passivo.</p> <p>Art. 4 Per assumere la qualità di socio, occorre fame domanda alla Segreteria dell'Associazione. L'ammissione di tutte le categorie di soci è deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Regolamento delle Sezioni e della Consulta della ricerca</p> <p>Art. 1 In caso di costituzione di una nuova Sezione, il Consiglio direttivo dell'Associazione, approvata la proposta di costituzione della Sezione, indice l'Assemblea, per l'elezione degli organi, dando notizia a tutti gli iscritti dei termine utile per l'adesione, della data e del luogo dell'Assemblea costitutiva.</p> <p>Il Consiglio Direttivo costituisce il seggio elettorale composto di tre membri. La Sezione diventa operante dopo l'elezione degli organi direttivi.</p> <p>Art. 2 Sono membri della Sezione tutti i soci che, in regola con il versamento delle quote associative previste dallo Statuto, ne facciano domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione prima dell'elezione degli organi della Sezione in occasione della sua costituzione, e al Consiglio Scientifico della Sezione stessa quando questa è operante. La Sezione dà immediata notizia alla segreteria dell'Associazione delle nuove adesioni, dell'elezione dei propri organi e delle iniziative che intende intraprendere; riceve dalla segreteria dell'Associazione tutte le notizie necessarie al funzionamento della Sezione stessa.</p> <p>Art. 3 Sono organi della Sezione: l'Assemblea; il Coordinatore; il Segretario; il Consiglio Scientifico.</p> <p>Art. 4 L'Assemblea è costituita da tutti i membri della Sezione. Partecipano con diritto di voto solo i membri che siano in regola con i versamenti delle quote associative ed abbiano esercitato presso la segreteria dell'Associazione l'opzione per la Sezione nella quale intendono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo.</p> <p>Art. 5 L'Assemblea definisce le linee generali di attività della Sezione; elegge tra i propri membri con voto limitato e segreto il Coordinatore, il Segretario e i cinque membri del Consiglio Scientifico.</p> <p>Comma a) Le assemblee di sezione sono presiedute da un ufficio di presidenza, composto di</p>	
---	--

<p>tre membri, eletto dall'assemblea su proposta del coordinatore in carica della sezione; in caso di costituzione di una nuova sezione, si procede all'elezione fra i soci proponenti presenti. L'ufficio di presidenza elegge al suo interno un presidente e un segretario dell'assemblea.</p> <p>Comma b) Compito dell'ufficio di presidenza è di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Verificare la regolarità delle operazioni di voto;</li><li>Aprire, chiudere e regolare i lavori secondo le norme previste dal presente regolamento;</li><li>Proclamare le delibere approvate;</li><li>Verbalizzare per esteso gli atti dell'assemblea.</li></ul> <p>Comma c) L'ufficio di presidenza verifica la regolarità della posizione dei votanti: questi ultimi devono avere versato le quote di iscrizione prima della votazione. In caso di sezione di nuova costituzione, l'iscrizione rende possibile la votazione anche al socio che abbia già espresso il suo legittimo diritto di voto – nel corso del medesimo anno- per un'altra sezione in cui era iscritto in precedenza come prima afferenza.</p> <p>Art. 6 L'Assemblea è convocata dal Coordinatore o su richiesta del Consiglio Scientifico o di un terzo dei membri della Sezione aventi diritto di voto. Per l'elezione del Consiglio Scientifico l'assemblea è valida solo se sono presenti almeno quindici soci ordinari con diritto di voto in regola con i pagamenti delle quote associative. Ogni socio può esprimere una sola preferenza. A parità di voti risulta eletto il socio più anziano d'età.</p> <p>Art. 7 Ai fini di un miglior coordinamento delle attività delle Sezioni, il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle Sezioni.</p> <p>Art. 8 Il Coordinatore rappresenta la Sezione, convoca l'Assemblea e il Consiglio Scientifico stabilisce l'ordine dei giorni, presiede i lavori.</p> <p>Art. 9 Il Segretario attua i deliberati della Sezione, tiene ed aggiorna gli elenchi dei soci, assicura le comunicazioni interne e quelle con la segreteria dell'Associazione, amministra i fondi della Sezione derivanti dalle contribuzioni dei soci e da eventuali proventi e ne è responsabile.</p> <p>Art. 10 Il Consiglio Scientifico collabora con il Coordinatore alla definizione dei programmi di attività scientifica e alla conduzione delle iniziative della Sezione.</p> <p>Art. 11 I soci delle Sezioni possono ricorrere per motivi inerenti l'inosservanza di norme dello Statuto o del presente Regolamento al Presidente dell'Associazione che investe delle questioni e delle relative decisioni il Comitato direttivo dell'Associazione.</p> <p>Art. 12 Le sedute della Consulta della Ricerca sono valide se è presente la maggioranza degli aventi</p>	
---	--

<p>diritto (comprese le deleghe).</p> <p>Il numero dei delegati dei soci collettivi è in ragione di 1 a 5, fino ad un massimo di 5 delegati.</p> <p>I delegati dei soci collettivi sono eletti dall'Assemblea dei rappresentanti di tali soci (ordinari e cooptati), convocata durante l'Assemblea dell'Associazione dal Vice Presidente uscente. In tale assemblea ogni rappresentante di un socio collettivo che abbia versato i contributi per l'anno in corso può esprimere un voto. Risultano elette le persone più votate. A parità di voti, viene eletto delegato chi rappresenta l'ente che è iscritto all'Associazione da più tempo.</p> <p>Art. 13 I Coordinatori delle Sezioni e i delegati dei soci collettivi, se impossibilitati a partecipare a una riunione della Consulta della Ricerca, possono farsi rappresentare inoltrando delega scritta.</p> <p>Almeno una volta nel triennio intercorrente fra due Assemblee dell'Associazione l'ordine del giorno sul quale la Consulta è convocata deve prevedere la presentazione e la discussione di relazioni sull'attività scientifica di ciascuna Sezione dell'Associazione. Se una Sezione non presenta una relazione o ne presenta una giudicata gravemente carente dalla maggioranza dei presenti alla riunione, il Vice Presidente notifica per iscritto a tutti i membri del Comitato scientifico di tale Sezione la data della successiva riunione della Consulta, invitando il Comitato stesso a presentare per tale data un'esauriente relazione sulla sua attività scientifica. Se anche nella riunione successiva della Consulta la relazione della Sezione in questione manca o è giudicata gravemente carente, la maggioranza dei presenti alla riunione può decidere di proporre al Consiglio Direttivo dell'Associazione lo scioglimento della Sezione.</p>	
---	--